



# COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

-----

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 4 DEL 22-03-2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023 - CONFERMA.**

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| Componente           | Presente | Assente | Componente            | Presente | Assente |
|----------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|
| COLOMBO<br>PAOLA     | X        |         | ROSA<br>MICAELA       | X        |         |
| CAROLI<br>MATTIA     | X        |         | MANGIONE<br>ANDREA    |          | X       |
| SPREAFICO<br>FRANCO  | X        |         | PREVITALI<br>PIER     | X        |         |
| GAMBIRASIO<br>SIMONE | X        |         | ANSELMO<br>LOSA       | X        |         |
| MILANI<br>SAULO      |          | X       | FABRIZIO<br>SECOMANDI | X        |         |
| PIAZZI<br>PAOLO      | X        |         | CAMILLA<br>ADRIANA    | X        |         |

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il dott. WERTHER POZZI MAGGI, SEGRETARIO.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023 - CONFERMA.

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 0,76 per cento. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9 luglio 2020;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 6 del 14.03.2022 – Imposta Municipale propria (IMU) – approvazione aliquote e detrazioni anno 2022;
- n. 8 del 01.04.2021 – Imposta Municipale propria (IMU) – approvazione aliquote e detrazioni anno 2021;
- n. 19 del 09.07.2020 – Imposta Municipale propria (IMU) – approvazione aliquote e detrazioni anno 2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 01.07.2020 relativa ai valori venali di riferimento per le aree fabbricabili site nel territorio comunale, in cui il vigente PGT inquadra gli interventi destinati alla residenza, alla produzione ed al commercio, per l'anno d'imposta 2020 e ritenuto di confermarli anche per l'anno 2023;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "A decorrere dal 01 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU".
- l'articolo 1, commi 81 e 82, della Legge n. 197/2022, ha disposto che, con decorrenza 1° gennaio 2023, sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni ed edifici), del Codice Penale e che per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare all'ente il possesso dei requisiti; per ristorare i Comuni è stato istituito un fondo di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
- l'articolo 1, commi 639 e 640, della Legge n. 197/2022, esenta l'Accademia dei Lincei dalle imposte immobiliari, anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1 DF/ del MEF del 18/02/2020 ad oggetto "IMU: chiarimenti in merito al prospetto aliquote" ha precisato che "la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756";

Considerato che, a tutt'oggi, il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 non è ancora stato approvato;

Richiamata la citata risoluzione n. 1 /DF che così precisa *"un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adizione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della delibera, come stabilito, in via generale dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;"*

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto inoltre l'articolo 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che modifica ed integra i commi 756 e 767 della Legge n. 160/2019 e precisamente:

- al comma 756 che individua le fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote IMU è aggiunto un periodo che prevede, con decreto del MEF, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie individuate con il suindicato decreto;
- al comma 767 che dispone in merito alla pubblicazione ed all'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto un periodo che prevede, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno, che si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

Con le norme in esame si pone una deroga alle norme generali, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedenti;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P., confermare le aliquote e le detrazioni approvate per gli anni 2020 – 2021 – 2022 anche per l'anno 2023, prevedendo le seguenti aliquote differenziate:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Aliquota ordinaria  | 8,2 per mille   |
| - Abitazione principale e sue pertinenze  | ESENTE          |
| - Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze | 6 per mille     |
| - Immobili di categoria catastale C1 e C3   | 7,6 per mille   |
| - Immobili di categoria catastale D   | 10,60 per mille |
| - Aree edificabili  | 8,2 per mille   |
| - Terreni agricoli  | ESENTI          |

*Immobile assimilato all'abitazione principale:*

a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero ESENTE o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare

Unità immobiliare abitativa concessa con

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

Art. 1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000 che fissa il 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

Visti inoltre:

- l'articolo 42 "attribuzione dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell'organo di revisione di cui all'art. 239, comma 1, lett. B) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge:

### DELIBERA

a) Di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;

b) Di confermare, per l'annualità 2023, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) approvate per l'anno 2020 – 2021 – 2022 anche per l'anno 2023 così come meglio precisate nella tabella sottostante:

| TIPOLOGIA IMMOBILE<br>ANNO 2023  | IMU ANNO 2023<br>ALIQUOTA  |
|--|--|
| Aliquota ordinaria   | 8,2 per mille  |
| Abitazione principale e sue pertinenze<br>(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)  | ESENTE<br><i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i> |
| Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7<br><br>Detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9:<br>dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. | 6 per mille  |
| Immobili di categoria catastale C1 e C3  | 7,6 per mille  |
| Immobili di categoria catastale D  | 10,60 per mille  |
| Aree edificabili   | 8,2 per mille  |
| Terreni agricoli<br>(esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)   | ESENTI   |
| <i>Immobile assimilato all'abitazione principale:</i><br>a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a   | ESENTE<br><i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda</i>                  |

|   |   |
|---|---|
| condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare   | <i>l'apposita voce)</i>   |
| Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | Riduzione del 50% della base imponibile caso di comodato registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |

c) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

d) Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

### **SUCCESSIVAMENTE**

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione del presente atto, su proposta del Sindaco – Presidente con votazione favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
PAOLA COLOMBO

Il SEGRETARIO.  
WERTHER POZZI MAGGI

---

**[ X ]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO.  
WERTHER POZZI MAGGI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023 -  
CONFERMA.**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Li 17-03-2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
ALIVERTI DARIO

|  |
|--|
| PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 9 del 17-03-2023 |
|--|

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



## **COMUNE DI MONTE MARENZO**

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023 -  
CONFERMA.**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 17-03-2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
ALIVERTI DARIO

|  |
|--|
| PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 9 del 17-03-2023 |
|--|

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

**COMUNE DI MONTE MARENZO**  
PROVINCIA DI LECCO

-----

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 22-03-2023, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023 - CONFERMA., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 27-03-2023 al 11-04-2023 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 27-03-2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate